

COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO

PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MEPA

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

Codici appalto:	C.I.G: 9464092FC5 CUP: G66B19001590002
Luogo di esecuzione del servizio:	Comune di Roccaforte del greco
Breve descrizione dell'appalto	L'Appalto consiste nei lavori di ripristino di boschi percorsi dal fuoco con il taglio delle piante morte
Importo complessivo dell'appalto	€ 252 050,62
Importo soggetto a ribasso	€ 247 108,45
Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 4.942,17

DURATA DELL'APPALTO:

La durata dell'appalto è di **250 giorni (Duecentocinquantagorni)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio (art. 2.10 del C.S.A).

FINANZIAMENTO e MODALITA' DI PAGAMENTO:

Finanziamento: Fondi PSR Calabria 2014 – 2020 - Misura 8

Corrispettivo: a misura.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

Requisito di idoneità professionale – art. 83 comma 2 lett. a) del d. lgs 50/2016:

- a) **Iscrizione** alla Camera di Commercio da cui risulti l'attività coerente con l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali (se chi esercita l'attività è di altro paese della comunità Europea);

Requisito di capacità economica finanziaria - art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016:

- **Attestazione SOA categoria OG13 Classe I (Opere Ingegneria Naturalistica) (non sono ammesse categorie similari)**

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

- a) L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'importo del servizio ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016

- b) la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- c) la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - c.1) Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5 (cinque), non procede al calcolo della soglia di anomalia;
 - c.2) La soglia di anomalia sarà determinata procedendo con uno dei metodi indicati all'art. 97, comma 2 e comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - c.3) Ai sensi dell'art. 97, comma 8 si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.

- 1) Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. **80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.**, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:
 - a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati) ;
 - b – bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 15.3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3) L'esclusione prevista ai punti 15.1 e 15.2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5) Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:
- a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;
 - b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) l'essersi reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. **Conformemente alle linee Guida n 6 dell'ANAC, sono comunque rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara, a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito, le condanne non definitive rientranti tra gli illeciti professionali gravi, riportate a titolo esemplificativo al punto 2.2. delle stesse linee Guida**

- d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
 - f- bis) l'aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunemente disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - il trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;
- 6) Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.
 - 7) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore

a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15. 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- 8) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9). Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti 15.4 e 15.5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- 11) Le cause di esclusione previste dall'art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

A tal fine, dovranno pertanto essere dichiarate tutte le condanne riportate, **comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi,** per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E' fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione; In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

- 12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
- 13) Si procederà all'aggiudicazione **in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente;**
- 14) Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si

procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

15) Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

16) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere in forma digitale.

17) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

18) Il contratto d'appalto, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Roccaforte del Greco e la Prefettura di Reggio Calabria, conterrà le seguenti clausole:

- a) Obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto, che ne darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo.
- b) Obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs n. 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, in specie per le attività indicate al precedente capoverso ia) ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) Impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo;
- d) Espresa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.
- e) Previsione espressa dell'estensione dell'obbligo dell'Ente committente di procedere, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per qualsiasi importo, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto;
- f) Risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l'espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento.

- g) Obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.
- l) Facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente.

Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- m) Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - *(Piano straordinario contro le mafie)*);
- n) Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
- o) Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.
- p) Gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno autorizzati a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta.

E' fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara.

- q) **I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore** o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario salvo i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016

(Le dichiarazioni di cui ai punti da a) ad q) andranno rese utilizzando il modello 3 - "Dichiarazione di accettazione")

Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.

Il comune di Roccaforte del Greco si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016).

- 19) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.
- 20) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
- 21) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.).

- 22) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
- 23) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
- 24) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
- 25) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
- 26) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.
- 27) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
- 28) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016.
- 29) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.
- 30) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
- 31) Il contratto, a termini dell'art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 ,comma 5 lett.d), fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- 32) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.
- 33) Il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dal comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016;
- 34) **Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, le eventuali spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.**
- 35) In caso di mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva, per qualsiasi fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza;
- 36) L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, **sotto riserva** di stipula del contratto.
- 37) **Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.**
- 38) **E' obbligo, pena esclusione dalla gara, la presa visione dei luoghi dell'appalto, con attestato rilasciato dal comune che dovrà essere allegato alla documentazione di gara.**
La presa visione può essere effettuata dietro richiesta a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE: Trattandosi di appalto di importo compreso tra € 150.000 ed € 300.000,00 è prevista la contribuzione AVCP da parte degli operatori economici pari ad € 20,00. **La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla documentazione di gara**

DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA

Documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti:

1) A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa" sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale (Allegato 1**).**

Alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante **ed in tal caso va trasmessa**, in allegato, la relativa procura.

1.2.1) A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa" sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 1**).**

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante **ed in tal caso va trasmessa**, in allegato, la relativa procura.

1.2.2) A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge e come da modello predisposto dall'Ente (Allegato 1**), dal singolo concorrente, a firma di un legale rappresentante dell'impresa ed attestanti:**

a) requisiti di idoneità professionale e di qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui all'art. 39 comma 1 e art. 40, del D.Lgs n. 163/2006, costituiti dalla **Iscrizione alla C.C.I.A.A.** (*come da dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.* In particolare andrà dichiarata:

- l'attività di iscrizione alla Camera di commercio, numero registro Ditte o rep. econ.amm.vo, numero e data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci (**compilare anche l'apposita autodichiarazione fornita dalla S.A.**).

b) Attestazione SOA categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) (non sono ammesse categorie similari)

c) **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. In particolare l'impresa dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Tale dichiarazione andrà resa (**Allegato 2 - Dichiarazioni ex art. 80 del D.lgs. 50/2016**), da parte dei seguenti soggetti:

- **dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;**
- **dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;**
- **dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;**
- **dagli amministratori con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;**
- **da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica.** Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

d) Dichiarazione relativa al subappalto – (modello 4 - Dichiarazione di subappalto)

E' ammesso il subappalto alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'impresa **doirà esplicitamente indicare le lavorazioni** che, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza della dichiarazione specifica il subappalto non sarà autorizzato.

Ai sensi dell'art. 105, comma, comma 2, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo dei lavori .

e) Dichiarazione ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Modello 5)

Le attestazioni di cui all'art. 50, **devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata.

In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

2. CAUZIONE:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii (**Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%**, prevista dal comma 7 del medesimo articolo di legge).

3. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS

Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS

dell'Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso) E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il **CIG 9464092FC5** della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per

Si precisa che:

-Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e nel loro contenuto, le prescrizioni contenute nel presente bando di gara. **La mancanza o l'irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara fatto salvo l'art. 83, del D. Lgs. 50/2016.**

- Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l'Ente Appaltante provvederà ad escludere l'impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.

OFFERTA ECONOMICA

- **Dichiarazione di offerta**, secondo Modello predisposto dal MEPA sul sistema):

a) **l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull'importo dell'appalto posto a base di gara**

b) **deve essere indicato, a pena esclusione, il costo del personale e degli oneri per la sicurezza aziendale per come previsto dal comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016**

- **Fotocopia di documento di riconoscimento** del sottoscrittore o dei sottoscrittori dell'offerta.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento .

PROCEDURA APERTURA GARA

1) - APERTURA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nel giorno e ora stabiliti, verrà aperta la seduta pubblica sul MEPA e si procederà alla verifica della – **Documentazione Amministrativa”**, procedendo all'esame della documentazione inserita sul MEPA, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.

2) APERTURA -OFFERTA ECONOMICA”:

Successivamente si procederà, all'apertura dell'offerta economica (escludendo le eventuali offerte in aumento).

Verrà, **infine, stilata la graduatoria delle offerte**, in ordine decrescente, individuando la migliore offerta.

ACCESSO AGLI ATTI:

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m., l'accesso agli atti è differito:

-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione

delle medesime;

-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/90 e s.m.

Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

Normativa di riferimento:

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 e s. m. i.e del D.P.R. n. 207/2010
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovandomenico Romeo

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
F.to Ing. Giovandomenico Romeo